



COMUNE DI ZOLLINO

Provincia di LECCE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
APPARTENENTI
AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE**

(Legge 160/2019 - articolo 1, commi 816-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	7
Articolo 1	7
Ambito di applicazione e finalità del regolamento	7
Articolo 2	7
Definizioni e disposizioni generali	7
Articolo 3	8
Funzionario Responsabile	8
TITOLO II – istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.....	8
Articolo 4	8
Presupposto del canone	8
Articolo 5	9
Soggetto obbligato	9
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	9
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....	9
Articolo 6	9
Istanze per i messaggi pubblicitari	9
Articolo 7	10
Tipologie di impianti pubblicitari	10
Articolo 8	11
Istruttoria amministrativa	11
Articolo 9	12
Procedure	12
Articolo 10	12
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	12
Articolo 11	13
Rinnovo, proroga e disdetta	13
Articolo 12	13
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	13
Articolo 13	14
Decadenza ed estinzione della autorizzazione	14
Articolo 14	14
Rimozione della pubblicità.....	14
Articolo 15	15
Le esposizioni pubblicitarie abusive	15
Articolo 16	15
Il piano generale degli impianti pubblicitari	15
TITOLO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	15
PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	15
Articolo 17	15
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico	15
Articolo 18	16
Tipi di occupazione	16
Articolo 19	16
Occupazioni occasionali	16
Art. 20.....	17
Occupazioni d’urgenza.....	17
Articolo 21	17
Istanza e rilascio della concessione	17
Articolo 22	18
Titolarità della concessione e subentro	18
Articolo 23	20
Rinnovo, proroga e disdetta	20
Articolo 24	20
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio	20
Articolo 25	21
Decadenza ed estinzione della concessione	21
Articolo 26	21

Occupazioni abusive.....	21
TITOLO V - TARIFFE standard del CANONE,	22
RIDUZIONI ed ESENZIONI.....	22
Articolo 27.....	22
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	22
Articolo 28.....	23
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico	23
Articolo 29.....	23
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	23
Articolo 30	23
Determinazione delle tariffe annuali.....	23
Articolo 31	24
Determinazione delle tariffe giornaliere	24
Articolo 32.....	24
Determinazione del canone.....	24
Articolo 33.....	25
Occupazioni non assoggettate al canone	25
Articolo 34.....	25
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	25
TITOLO VI - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	25
Articolo 35.....	25
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	25
Articolo 36	26
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	26
Articolo 37.....	26
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	26
Articolo 38	26
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	26
Articolo 39	27
Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	27
TITOLO VII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	27
Art. 40	27
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	27
Articolo 41	28
Accertamenti - Recupero canone	28
Articolo 42.....	28
Sanzioni e indennità	28
Articolo 43.....	29
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	29
Articolo 44	29
Autotutela.....	29
Articolo 45.....	29
Riscossione coattiva.....	29
TITOLO VIII – CANONE MERCATALE	30
Articolo 46	30
Disposizioni generali	30
Articolo 47.....	30
Domanda di occupazione.....	30
Articolo 48	30
Criteri per la determinazione della tariffa del canone	30
Articolo 49	30
Classificazione delle strade	30
Articolo 50	31
Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	31
Articolo 51	31
Occupazioni abusive.....	31
Articolo 52.....	31
Soggetto passivo.....	31
Articolo 53.....	32
Agevolazioni	32
Articolo 54.....	32
Esenzioni.....	32

Articolo 55.....	32
Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	32
Articolo 56	32
Accertamento e riscossione coattiva	32
Articolo 57.....	33
Rimborsi.....	33
Articolo 58	33
Sanzioni.....	33
Articolo 59	33
Attività di recupero	33
TITOLO IX - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	33
Articolo 60	33
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	33
Articolo 61.....	34
Frecce direzionali – Pre-insegne	34
Articolo 62.....	34
Locandine	34
Articolo 63	34
Striscioni e gonfaloni.....	34
Articolo 64	34
Dichiarazioni per particolari fattispecie	34
TITOLO X - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	35
Articolo 65	35
Passi carrabili e accessi a raso.....	35
Articolo 66	35
Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	35
Articolo 67.....	36
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	36
Articolo 68	36
Occupazioni dello spettacolo viaggiante	36
Articolo 69	37
Attività Edile	37
Articolo 70.....	37
Attività di propaganda elettorale	37
Articolo 71	37
Occupazione con elementi di arredo	37
Articolo 72.....	37
Esposizione merci fuori negozio.....	37
Art. 73.....	37
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	37
Articolo 74.....	38
Occupazioni per traslochi	38
Articolo 75.....	38
Serbatoi.....	38
TITOLO XI - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON DEHORS	38
E ALTRE ATTREZZATURE TEMPORANEE E AMOVIBILI	38
Articolo 76.....	38
Oggetto e Finalità.....	38
Articolo 77.....	38
Definizioni.....	38
Articolo 78.....	39
Ambito di applicazione.....	39
Articolo 79.....	39
Condizioni e principi alla base dell'occupazione del suolo pubblico	39
Articolo 80	40
Tipologia degli spazi per la collocazione	40
Articolo 81.....	40
Prescrizioni e requisiti di sicurezza per l'occupazione del suolo pubblico	40
Articolo 82.....	41
Prescrizioni per l'installazione di dehors.....	41
Articolo 83	41
Caratteristiche dei dehors.....	41

Articolo 84	42
Prescrizioni per l'installazione di altre attrezzature temporanee e amovibili.....	42
Articolo 85	42
Procedimento per la richiesta della concessione di suolo pubblico	42
Articolo 86	43
Procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico.....	43
Articolo 87.....	44
Termini di validità della concessione	44
Articolo 88	44
Rinnovo della concessione.....	44
Articolo 89	44
Revoca e sospensione della concessione	44
Articolo 90	45
Occupazioni abusive.....	45
Articolo 91	45
Obblighi dell'esercente/concessionario	45
Articolo 92.....	46
Sanzioni.....	46
TITOLO XII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	46
Articolo 93	46
Regime transitorio.....	46
Articolo 94	47
Disposizioni transitorie al Titolo XI	47
Articolo 95	47
Disposizioni finali	47

Allegato “1” - ZONA I – NUCLEO URBANO - Ortofoto delle aree di circolazione.

Allegato “A” - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE (Artt. 30 e 31).

*Allegato “B” - Tabella delle specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni
soggette a coefficienti di maggiorazione o riduzione (art. 32)*

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____ (verificare se esiste il piano generale)

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a. **occupazione:** come definita al successivo articolo 4, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - b. **concessione o autorizzazione:** atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c. **canone:** il canone dovuto dall'occupante con o senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d. **tariffa standard:** rappresenta la base imponibile per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 19, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi, a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione, anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi comunali. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere e/o con impianti, soggette a titoli abilitativi edilizi, per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita in capo al concessionario.
12. Gli atti di concessione o di autorizzazione si intendono comunque rilasciati fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi ovvero ad altro ufficio, in funzione dell'organizzazione dell'Ente.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente regolamento, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
4. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

TITOLO II – ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 4

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi:
 - a. allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

- b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
4. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona ovvero un'organizzazione pubblica o privata.
 5. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) del comma 1, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lett. a) del medesimo comma.
 6. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 5

Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 26, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere, ai sensi dell'art.1180 del codice civile, al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 6

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.
2. Tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda presso l'ufficio protocollo comunale o presso l'ufficio competente, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna previa posta elettronica.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c. l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d. la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e. il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 7

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - a) Insegna di esercizio:
 - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
 - b) Insegna pubblicitaria:
 - scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
 - c) Pubblicità su veicoli e natanti:
 - pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
 - d) Pubblicità con veicoli d'impresa:

- pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
- e) Pubblicità varia:
- per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
- f) Impianti pubblicitari:
- per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- g) Impianto pubblicitario di servizio:
- manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- h) Impianto di pubblicità o propaganda:
- qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- i) Pre-insegna:
- scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle pre-insegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 8

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
11. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
12. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
13. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
14. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate
15. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 9

Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad all'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o di rettifica dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 10

Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a. provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

- c. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f. provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g. custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i. versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
 4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.
 5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
 6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
 7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
 8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 12

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa

stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b. l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c. il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d. il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 15

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 16

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, ove vigente, e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a. gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b. il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c. il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d. la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia urbana.

TITOLO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 17

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione ovvero di autorizzazione.
2. Chiunque intenda occupare spazi ed aree del territorio comunale deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare, oppure a trasmettere tramite posta elettronica certificata, domanda presso il protocollo del Comune e/o presso il Comando di Polizia Locale.
4. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
5. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
6. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la

determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

7. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
8. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
9. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
10. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
11. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
12. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
13. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
14. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
15. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 19.

Articolo 18

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, intese come sottrazione del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 19

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a. le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c. le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d. le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - e. l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 20

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorra provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori improcrastinabili, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il quinto giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone, ove dovuto, deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 gg giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi di durata non superiore a sei giorni consecutivi, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 3 (tre) giorni non festivi prima del giorno di occupazione. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio competente su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 21

Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. Ai sensi della L. 241/90, l'ufficio competente conclude la procedura istruttoria e provvede ad emettere gli atti di competenza entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo comunale. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
3. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
4. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere in modo forfettario, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della

medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

6. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede per l'eventuale nullasto relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.
7. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
8. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
9. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
10. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dai precedenti commi 3 e 4.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
12. Le concessioni sono ritirate presso lo sportello di competenza, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
13. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 20 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
14. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
15. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
16. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 22

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al

Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti; b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - b) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - c) versare il canone alle scadenze previste;
 - d) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - e) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 21, comma 7;
 - f) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - g) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - h) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 5 (cinque) giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
 3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
 4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
 5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
 6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), art. 5, comma 1, ed art. 26 del presente regolamento.
 7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
 8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

9. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione.
10. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
11. Per le concessioni temporanee verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 23

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 21, comma 13 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente ufficio comunale.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 17 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
4. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
5. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
6. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
7. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
8. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
9. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 24

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 25

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
3. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
4. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c. il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
5. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 26

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a. realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b. occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c. eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d. protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;

- f. effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di sub-ingresso previsti dal presente regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
 3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
 5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n.

TITOLO V - TARIFFE STANDARD DEL CANONE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 27

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 28

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a. durata dell'occupazione;
 - b. superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c. tipologia;
 - d. finalità;
 - e. zona occupata.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 29

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Il territorio comunale è suddiviso in due zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici del demanio e del patrimonio indisponibile del Comune, così definite:

A.	Zona I	1^a categoria	Nucleo urbano , comprendente le strade del centro urbano riportate nella cartografia dell'allegato "1";
B.	Zona II	2^a categoria	Centro urbano , come definito dal vigente codice della strada ed esclusa la Zona I;
C.	Zona III	3^a categoria	Restante territorio comunale;
2. Per le occupazioni ricadenti nella Zona I – **Nucleo urbano**, la tariffa *standard* è applicata nella misura intera del 100%; per le occupazione ricadenti nella Zona II – **Centro urbano**, la tariffa *standard* è applicata in misura ridotta all'80%; per le occupazione ricadenti nella Zona III - **Restante territorio comunale**, la tariffa *standard* è applicata in misura ridotta al 50%.

Articolo 30

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è da ubicare l'occupazione. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, le tariffe sono invece determinate in rapporto

alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;

2. La tariffa *standard* annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria, come riportata nell'allegato A1. Essa è determinata per ciascuna delle summenzionate categorie viarie, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 31

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria in cui è ubicata l'area.
2. La tariffa *standard* giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria, come riportata nell'allegato "A.2". Essa è determinata per ciascuna delle summenzionate categorie viarie, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 32

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa *standard* annuale per il coefficiente di maggiorazione o di riduzione, come stabiliti annualmente con delibera di giunta comunale in riferimento alle fattispecie elencate nell'allegato "B", e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è determinato moltiplicando tariffa *standard* giornaliera per il coefficiente di maggiorazione o di riduzione, come stabiliti annualmente con delibera di giunta comunale in riferimento alle fattispecie elencate nell'allegato "B", e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.
4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
7. Per le occupazioni del sottosuolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 78, la tariffa *standard* è ridotta a un quarto.

8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
9. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 33

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 della L. 160/2019, che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821, lett. f) della medesima legge:
 - a. le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - b. le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, passatoie, vasi ornamentali;
 - c. le occupazioni con contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti da attività commerciali o produttive, quando tali attrezzature siano adeguatamente schermate e previamente autorizzate;
 - d. le occupazioni previste e disciplinate dagli artt. 74 e 76;
 - e. i balconi, le verande, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.
 - f. le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive.

Articolo 34

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di €. 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a € 800,00.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente
5. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

TITOLO VI - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 36

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. Il canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio della dimensione convenzionale minima di cm. 70 x 100 è determinato nella misura giornaliera di € 0,15 a foglio, con un minimo di 10 giorni di esposizione, classificando il territorio comunale in un'unica categoria.
3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 37

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d. per gli annunci e le partecipazioni mortuarie.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono visibili con quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 38

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - g. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - h. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 39

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro tre giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di €. 25,00 per ciascuna commissione, escluse quelle relative ai soli annunci mortuari. Tale maggiorazione è dovuta quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 40

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a €. 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti due rate scadenti il 31 Marzo ed il 31 Maggio, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 41

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dall'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono provvedere anche altri dipendenti del Comune o del Concessionario, ai quali siano stati conferiti gli appositi poteri con provvedimento adottato dal responsabile dell'ufficio competente.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi all'ufficio comunale competente per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o al Concessionario, per quanto di loro rispettiva competenza.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle sanzioni e dell'indennità per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, mediante notifica al debitore e ai soggetti eventualmente coobbligati di un apposito avviso di accertamento, nonché del connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, in forma esecutiva, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 42

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie dell'obbligo di rimozione delle opere e degli impianti abusivi, stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate secondo quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale di cui al comma 821 della L. n. 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi, ai sensi del presente Regolamento, si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) sanzioni amministrative pecuniarie che non potranno essere di importo inferiore all'indennità di cui alla lettera a) del presente comma né superiore al doppio dell'importo del canone applicabile alla fattispecie, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 50,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 43

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L. n. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2, della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 44

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 45

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR n. 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VIII – CANONE MERCATALE

Articolo 46

Disposizioni generali

1. Il presente Titolo, in deroga alle disposizioni sul canone patrimoniale unico di cui al Titolo II, disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, istituiti e disciplinati con atti generali e regolamentari del Comune.

Articolo 47

Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento comunale istitutivo del singolo mercato, nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente.

Articolo 48

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa *standard* annua e la tariffa *standard* giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate negli allegati A.1 e A.2 al presente regolamento.
2. La graduazione della tariffa *standard* è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) durata dell'occupazione, espressa in ore/giorno, nel limite massimo di n. 9 (nove) ore;
 - b) tipologia dell'attività svolta dall'occupante;
 - c) superficie complessiva dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - d) classificazione delle strade;
 - e) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - f) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera e), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera f) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Il Regolamento comunale istitutivo del mercato determina le esenzioni, nonché i coefficienti di riduzioni e di maggiorazione della tariffa *standard*.
5. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa *standard*.
6. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 49

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Titolo, le strade del Comune, con delibera di Giunta, sono classificate in una o più categorie commisurate all'importanza della manifestazione programmata e ai criteri di cui alle lett. e) ed f) del comma 2 di cui all'articolo precedente.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in più categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. La tariffa più elevata viene applicata alle strade appartenenti alla prima o unica categoria.

Articolo 50

Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni si considerano permanenti allorché si protraggono almeno per un anno solare intero. In tal caso, le frazioni di anno comprese dalla data di inizio occupazione sino al 31 dicembre e quelle dal 1° gennaio sino alla data di fine occupazione, sono assoggettate al canone annuo applicato con l'atto di concessione, ridotto del 50 per cento, se la durata di tali frazioni non è superiore a sei mesi.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie di attività specificate nella delibera di approvazione dei coefficienti di riduzioni e di maggiorazione della tariffa *standard*, ad ore/giorno, fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 51

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione dell'indennità pari al canone applicabile maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 52

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 53

Agevolazioni

1. La tariffa *standard* è ridotta al valore percentuale riportato a fianco alle tipologie di attività o prodotti, come di seguito indicato:
 - a. Prodotti agricoli della produzione primaria derivanti dalla coltivazione dei fondi aziendali, animali e articoli dell'agricoltura - Riduzione della tariffa *standard* al 50%, con il pagamento di una tariffa minima di €. 2,00.
2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 54

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le tipologie di seguito indicate:
 - a) Attività commerciali svolte da soggetti portatori di handicap;
 - b) Attività commerciali svolte da associazioni di commercio equo e solidale;
 - c) Attività commerciali svolte da imprese di nuova costituzione entro i tre anni dall'avvio dell'attività.

Articolo 55

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56

Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57

Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale maggiorato del 3% (tre per cento).

Articolo 58

Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Si applica la sanzione del 50% del canone totalmente o parzialmente non versato ovvero tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale maggiorato del 3% (tre per cento).
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 57.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario della riscossione coattiva, decorso il termine ultimo per il pagamento, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 59

Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 20,00.

TITOLO IX - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 60

Publicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario

occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 61

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 62

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 63

Striscioni e gonfaloni

2. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 64

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lett. e) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO X - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 65

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale possono essere assoggettate al canone, previa deliberazione della Giunta comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
4. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione del suddetto accesso, attraverso l'attuazione di misure influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone in rapporto alla superficie complessivamente autorizzata.

Articolo 66

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 67

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 68

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a. giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b. balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c. teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d. circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e. auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f. spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
 - g. carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal presente regolamento comunale e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - a. 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - b. 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
 - c. 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1.000 mq.

Articolo 69

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 70

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 71

Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 72

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 73

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 74

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 75

Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO XI – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON DEHORS E ALTRE ATTREZZATURE TEMPORANEE E AMOVIBILI

Articolo 76

Oggetto e Finalità

1. Il presente Titolo disciplina l'occupazione del suolo pubblico mediante la collocazione di *dehors* annessi a locali di somministrazione di alimenti e bevande, con la finalità di apportare miglioria alla qualità della scena urbana e del paesaggio, e potenziare la vocazione turistica e commerciale del paese.
2. Disciplina inoltre l'occupazione di suolo pubblico con altre attrezzature temporanee e amovibili, a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e ove consentito, a servizio di attività commerciali e artigianali.

Articolo 77

Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo è oggetto dell'occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo per periodo inferiore o pari a un anno, o permanente per periodi superiori a un anno, l'insieme degli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, privi di fondamenta, posti in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico o ad uso pubblico, a delimitare ed arredare lo spazio per il ristoro all'aperto, raggruppati nelle due tipologie "dehors" e "altre attrezzature temporanee e amovibili".
2. Ai sensi del presente regolamento, con il termine "dehors" "si intende la struttura precaria collocata su spazi pubblici o ad uso pubblico o privati, a servizio di pubblici esercizi, dotata di elementi di arredo (tavolini, sedie, poltroncine e simili), destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, costituita da elementi mobili, facilmente smontabili e rimovibili, disposti temporaneamente sul suolo secondo regole che in riferimento alla

morfologia, al decoro, alla tutela paesaggistico-ambientale e alla circolazione veicolare e pedonale, garantiscano la compatibilità con i luoghi”.

3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento con il termine “dehors” si fa riferimento a tutti i manufatti poggiati sul suolo e caratterizzati da elementi costitutivi di perimetrazione, di tamponatura, di copertura e di livellamento del terreno (gazebo con o senza pedana, tende solari con appoggi a terra e pergolati ad aria passante).
4. Con il termine “altre attrezzature temporanee e amovibili” si fa riferimento ad arredi quali tavolini e sedie, pedane, ombrelloni senza paraventi e ad altri complementi funzionali all'attività (quali spillatrice di birra, distributore di gelati, etc...). L'eventuale installazione di paraventi negli ombrelloni configura la tipologia dehors con il limite di superficie di cui al comma 1 dell'articolo 86.

Articolo 78

Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione si applica a tutto il territorio comunale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma dell'articolo 79, l'Amministrazione individua gli ambiti e/o le zone sensibili, per le quali stabilisce prescrizioni differenziate e specifiche; stabilisce inoltre puntuale disciplina d'indirizzo per le singole progettazioni dei manufatti, e definisce i caratteri qualitativi per i diversi elementi di arredo del centro urbano.
3. L'applicazione della disciplina d'indirizzo ha la finalità di consentire, nel medio termine, l'ottenimento di una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico sia per gli operatori che per la cittadinanza.
4. L'individuazione degli ambiti e/o zone sensibili e la disciplina d'indirizzo, con le prescrizioni particolari e le specificazioni tecniche, sono stabilite in allegato da emanare entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. In assenza dell'individuazione degli ambiti e/o zone sensibili e della disciplina d'indirizzo, trovano applicazione le prescrizioni del presente regolamento, del vigente regolamento edilizio nonché di eventuali pianificazioni di livello sovraordinato, riferite a tutto il territorio comunale.

Articolo 79

Condizioni e principi alla base dell'occupazione del suolo pubblico

1. La concessione del suolo pubblico è rilasciata solo previa assenza di morosità per tasse e tributi comunali, che deve essere autocertificata dal richiedente e verificata, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, presso i competenti Concessionario della Riscossione e Settore Tributi.
2. La somministrazione su aree pubbliche è consentita purché siano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri, ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inevitabile inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta quand'anche autorizzata) nelle ore notturne, in conformità alle norme di settore.
3. L'installazione è consentita se non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli paesaggistici, culturali e/o ambientali, e nel rispetto dei requisiti di sicurezza, e purché su suolo pubblico non sottratto al verde pubblico d'arredo.
4. Per l'installazione nelle aree private ad uso pubblico la richiesta deve essere corredata dal nulla osta del proprietario dell'area medesima.
5. La collocazione sia di dehors che di altre attrezzature temporanee e amovibili risponde a principi di decoro e qualità posti alla base della presente disciplina, e si pone in armonia con lo scenario urbano in cui le strutture/attrezzature sono collocate, col quale le stesse devono essere compatibili.
6. I requisiti di decoro e qualità, e la compatibilità con la scena urbana, sono valutati in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo.

Articolo 80

Tipologia degli spazi per la collocazione

1. I *dehors* sono asserviti esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e consentiti in tutto il territorio comunale.
2. La collocazione dei *dehors* non è consentita per i laboratori artigianali e per gli esercizi commerciali (gelaterie, pizzerie, gastronomie, panifici, negozi di vicinato e simili), per i quali non è ammessa la somministrazione assistita.
3. Per i laboratori artigianali e per gli esercizi commerciali, unicamente in zona a traffico limitato, è consentita l'occupazione di suolo pubblico con altre attrezzature temporanee e amovibili, quali arredi, ivi compresi tavoli e sedute, ombrelloni privi di paraventi e complementi funzionali all'attività, unicamente per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia da parte della propria clientela, con stoviglie a perdere e senza somministrazione assistita.

Articolo 81

Prescrizioni e requisiti di sicurezza per l'occupazione del suolo pubblico

1. L'installazione di *dehors* e di tutte le attrezzature in genere non deve creare intralcio al traffico veicolare e pedonale.
2. L'occupazione del suolo pubblico è concessa nel rispetto del codice della strada, ed in genere di tutta la normativa vigente in tema di sicurezza, in relazione alla quale devono sempre essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) l'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, non devono occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare, e in genere tutta la segnaletica stradale verticale presente, luminosa e non;
 - b) in prossimità di intersezione l'occupazione deve avvenire conformemente a quanto prevede il codice della strada;
 - c) l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
 - d) le collocazioni su suolo pubblico devono rispettare la distanza di almeno mt. 1,00 dai bordi laterali dei passi carrai;
 - e) non sono consentite occupazioni sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata, in ZTL, in una strada urbana a senso unico di marcia ed ad una sola corsia o che il margine dell'occupazione sia adiacente (massimo metri 10) ad un attraversamento pedonale;
 - f) non sono consentite occupazioni su sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali, purché l'occupazione non comprometta la viabilità dei mezzi autorizzati, dei mezzi pubblici e di quelli di soccorso;
 - g) nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali l'occupazione sulla sede stradale è consentita esclusivamente su aree dove normalmente è consentita la sosta dei veicoli e non può estendersi oltre la relativa sagoma. In ogni caso devono essere mantenuti liberi da qualsiasi impedimento gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso, oltre che dei mezzi delle imprese incaricate della raccolta rifiuti;
 - h) le occupazioni su carreggiata devono garantire la protezione con elementi posti su tre lati, prevedendo l'accesso esclusivamente dal marciapiede;
 - i) per le pedane, in assenza di installazione di *dehors*, gli elementi di protezione devono avere altezza massima pari a mt 1,00 misurata dal piano di calpestio;
 - j) il manufatto deve essere segnalato e reso visibile anche di notte;
 - k) è consentita l'installazione di pedane a livello in caso di eccessiva pendenza;
 - l) l'occupazione di suolo pubblico deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario;
 - m) qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti di diverse tipologie (non alimentari) rispetto a quelle oggetto del presente regolamento, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile;
 - n) le occupazioni sulle piazze, slarghi o aree assimilabili pedonali possono avvenire in spazi anche non antistanti all'esercizio;
3. I *dehors* possono essere collocati, con eventuale pedana, anche su carreggiata in aree destinate a parcheggio, garantendo il rispetto della sicurezza veicolare e pedonale, e previo assenso dell'eventuale concessionario del parcheggio medesimo.
4. Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell'articolo 20 del codice, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza e sempre che venga

lasciata libera una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt 1,50 per il passaggio pedonale, in considerazione anche degli ausili dei soggetti diversamente abili. Il passaggio pedonale, al fine di garantire l'incolumità delle persone deve essere garantito preferibilmente sul lato adiacente agli edifici. La larghezza del marciapiedi da considerare è riferita unicamente alla sede destinata alla circolazione pedonale, con esclusione delle sedi occupate da piste ciclabili.

5. Nel rispetto delle particolari caratteristiche geometriche della strada devono essere oggetto di valutazione, in sede di Conferenza di Servizi di cui all'articolo 88, le prescrizioni atte a garantire l'incolumità dei pedoni in rapporto alla presenza dei manufatti da porre in opera.
6. L'installazione di *dehors* e di tutte le attrezzature, è effettuata con opportuno distacco da aiuole e alberature, idoneo anche a non intralciare o impedire la relativa manutenzione. A tal fine la distanza da mantenere da aiuole e alberature non può essere inferiore a mt. 1,00.
7. Nelle aree oggetto di occupazione non sono consentite forme pubblicitarie e l'apposizione di insegne, a meno che non si tratti della denominazione dell'attività che si esercita.
8. Per periodi di chiusura del locale superiori a 7 giorni, tavolini, sedute, ombrelloni ed elementi accessori mobili devono essere rimossi.
9. Le occupazioni devono essere tenute in perfetto stato di conservazione onde garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone, oltre all'igiene, all'aspetto estetico e al decoro.
10. Le condizioni di sicurezza devono essere dichiarate dall' esercente e asseverate dal tecnico al momento della richiesta di occupazione suolo pubblico.

Articolo 82

Prescrizioni per l'installazione di dehors

1. L'occupazione del suolo pubblico deve garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche.
2. E' fatto obbligo di adottare i necessari accorgimenti atti a garantire la agevole fruizione degli spazi ai soggetti diversamente abili ed ai relativi ausili.
3. Deve sempre essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e facile rimozione.
4. È vietato interessare il suolo pubblico esterno al manufatto con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere. Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati all'interno dell'area occupata.
5. Qualsiasi modifica da apportare alle occupazioni di suolo pubblico rispetto a quanto autorizzato (modifiche dello spazio occupato, forma, quantità, dimensioni, colori dei manufatti) dovrà essere preventivamente autorizzata.

Articolo 83

Caratteristiche dei dehors

1. Per i dehors è consentita un'estensione non superiore alla larghezza della facciata del pubblico esercizio, e comunque una superficie totale non superiore a 20 metri quadrati estendibile sino a 35 metri quadrati esclusivamente nelle piazze.
2. Ove vi siano più pubblici esercizi adiacenti, la lunghezza (in facciata) dell'area occupata per ciascuno non può superare quella corrispondente dei locali di pertinenza. E' consentita l'occupazione degli spazi adiacenti agli altri esercizi commerciali di diverse tipologie (non alimentari) solo alle condizioni di cui al comma 2, lett. m) dell'articolo 84.
3. In presenza di più pubblici esercizi è consentito prevedere una soluzione unitaria, comunque da valutare in sede di Conferenza di Servizi.
4. In area pedonale, area in ZTL, piazza, slargo o spazio assimilabile la misura dell'estensione dovrà essere determinata contemperando le esigenze di occupazione di spazio pubblico da parte di tutti i soggetti che potrebbero conseguirla nella stessa zona.
5. Per i dehors l'altezza massima complessiva, misurata all'esterno della struttura (incluso le eventuali pedane, e a monte in presenza di suolo in pendenza) non può superare i 3.00 metri, e l'altezza minima interna fruibile della struttura non può essere inferiore ai 2.40 m.

6. Per i *dehors* la struttura portante deve essere in metallo e materiali simili con profili snelli e di impatto minimale, aperta sui lati o tamponata con pannelli facilmente amovibili, in materiali completamente trasparenti quali vetro, plexiglass o teli in materiale plastico trasparente, privi di qualsiasi inserimento di fasce, decori, scritte, colori.
7. Il tessuto della eventuale copertura deve essere chiaro naturale bianco ecrù.
8. La pavimentazione e/o le pedane installate per i *dehors*, devono essere facilmente amovibili e comunque tali che la relativa installazione e la rimozione non arrechino danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni stradali esistenti.
9. In aree interessate da vincolo paesaggistico (ex articolo 146 D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”) e/o in aree con vincolo storico monumentale (beni culturali ai sensi dell'articolo 10 dello stesso “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), laddove vi siano visuali e prospettive che caratterizzano le zone monumentali della città, che non possono essere alterate, e nella sede stradale delle vie che costituiscono i principali assi prospettici dell'impianto urbano (come le strade dalle quali sono visibili piazze), al fine di non alterare le visuali prospettiche e preservare l'integrità dei beni culturali, per i *dehors* non è consentita la chiusura dei lati; possono essere collocate paratie laterali frangivento completamente trasparenti (vetro, plexiglass, con l'esclusione di teli plastificati), di altezza non superiore a 1,50 m. misurata dal piano di calpestio della struttura; in relazione alle visuali e prospettive da non alterare, può essere richiesta un'altezza totale del manufatto inferiore all'altezza massima di cui al comma 5 del presente articolo.
10. Le caratteristiche tecniche e qualitative e l'eventuale prescrizione di misure dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, che ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, sono comunque oggetto di valutazione da parte dell'Ente competente, in sede di Conferenza di Servizi.

Articolo 84

Prescrizioni per l'installazione di altre attrezzature temporanee e amovibili

1. Tutte le attrezzature collocate devono rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed essere in sintonia con il contesto urbano circostante.
2. Nelle zone tutelate sotto il profilo paesaggistico e/o monumentale le attrezzature temporanee e amovibili sono autorizzate a seguito di parere positivo della Soprintendenza reso in sede di Conferenza di Servizi.
3. L'occupazione per le altre attrezzature temporanee e amovibili non può superare la superficie pari a 30 mq.
4. In area pedonale, area in ZTL, piazza, slargo o spazio assimilabile o aree extraurbane la superficie massima può raggiungere i 50 mq.; il titolare dello stesso esercizio può usufruire sia della concessione per *dehors* che della concessione per altre attrezzature, ferma restando la superficie complessiva di 50 mq.
5. Per gli esercizi commerciali ed artigianali le suddette superfici non possono superare i 20 mq.
6. Ove vi siano più esercizi commerciali adiacenti si rinvia a quanto prescritto dall'articolo 84.
7. Per quanto riguarda l'apposizione di tende a sbraccio, queste non seguono le prescrizioni del presente Regolamento; per le stesse si rimanda al vigente Regolamento Edilizio comunale.
8. Il tessuto della copertura di ombrelloni e tende deve essere chiaro naturale bianco ecrù, non è ammessa alcuna scritta o immagine ad esclusione del nome del locale.

Articolo 85

Procedimento per la richiesta della concessione di suolo pubblico

1. L'esercente che intenda collocare un *dehors* a carattere temporaneo o permanente o altre attrezzature temporanee e amovibili su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve ottenere preventivo specifico titolo autorizzativo/concessorio del Settore competente del Comune.
2. Il procedimento per l'occupazione del suolo pubblico ai fini di installare *dehors* o altre attrezzature temporanee e amovibili è individuato nella Dichiarazione unica autocertificativa (DUA) in Conferenza di Servizi, ai sensi della L. n. 241/1990.
3. A tal fine il soggetto interessato presenta formale richiesta con il deposito della DUA in CdS di cui al comma 2, con la documentazione di cui ai commi successivi.
4. Per i *dehors* la DUA deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. planimetria dell'area interessata in scala 1:200, nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il *dehors* viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi;
 - b. planimetria del *dehors* in scala 1:50 nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto, e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
 - c. relazione tecnica dettagliata descrittiva dell'installazione e dei materiali con le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (elementi costitutivi del *dehors*, pedane, delimitazioni, coperture, tavolini, sedie, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti, e complementi accessori all'attività), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo, e quando possibile campioni di tessuto per le parti tessili per coperture (*dehors*, tende, ombrelloni);
 - d. gli elaborati tecnici di cui ai suindicati punti a, b e c devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
 - e. dettagliata documentazione fotografica frontale e laterale del luogo oggetto dell'occupazione e del *dehors* ovvero delle altre attrezzature e simulazione a colori;
 - f. per l'occupazione del suolo pubblico con *dehors* in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136 comma 1, dell'articolo 142 comma 1, dell'articolo 134 comma 1 lettera c) del D.L. 42/2004, e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio") e/o in aree con vincolo storico monumentale (beni culturali ai sensi dell'articolo 10 dello stesso "Codice dei beni culturali e del paesaggio"), l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica è soggetta a procedimento autorizzativo semplificato. Occorre pertanto integrare la documentazione con l'istanza di autorizzazione paesaggistica per "interventi di lieve entità" di cui all'articolo 8 comma 1 del D.P.R. n. 31 del 2017, compilata secondo il modello semplificato di cui all'Allegato "C", corredata da relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all'Allegato "D";
 - g. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati/installati ai sensi delle normative vigenti, con asseveramento in ordine ai requisiti di sicurezza delle strutture da installare;
 - h. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
 - i. versamenti dei canoni e dei tributi comunali dovuti;
5. Per l'occupazione con *dehors* è necessaria una fidejussione a garanzia degli obblighi dell' esercente/concessionario di cui al comma 5 dell'articolo 89, per un importo minimo pari a € 3.000,00, da presentare prima del rilascio del provvedimento.
 6. Per l'occupazione con altre attrezzature temporanee e amovibili la DUA deve essere corredata della stessa documentazione di cui al comma 4 ad esclusione dei punti a) b) e c), in quanto gli elaborati (planimetrie e relazione) possono essere sostituiti da pianta schematica dell'occupazione e relazione descrittiva, a cura del richiedente, e ad esclusione della fidejussione prevista dal precedente comma 5.
 7. In ambito assoggettato a tutela paesaggistica l'intervento di collocazione con altre attrezzature temporanee e amovibili, rientrando nella definizione di intervento del punto A.17 dell'Allegato "A" (di cui all'articolo 2 comma 1 del D.P.R. n. 31 del 2017) è escluso dall'autorizzazione paesaggistica.
 8. In ambiti e zone costituenti beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche per l'occupazione con altre attrezzature temporanee e amovibili si deve comunque ottenere autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; a tal fine la DUA deve essere completa della documentazione indicata, atta a consentire la valutazione delle caratteristiche qualitative dello spazio occupato e delle attrezzature.

Articolo 86

Procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico

1. Il Settore competente, acquisiti in sede di Conferenza di Servizi i pareri dei Servizi/Enti coinvolti nel procedimento, rilascia il provvedimento autorizzativo finalizzato all'occupazione del suolo pubblico con installazione *dehors* o altre attrezzature temporanee e amovibili.
2. La concessione vale per il luogo, la durata, la superficie, le opere da collocare e l'uso per cui è rilasciata.

3. La concessione non autorizza il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta altra e apposita autorizzazione.
4. La concessione di suolo pubblico viene accordata senza pregiudizio di terzi, con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione, con potestà dell'amministrazione di revocare o modificare parzialmente il contenuto della concessione, anche prima della scadenza, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse.
5. Il concessionario che non proceda all'occupazione senza aver tempestivamente comunicato al Comune l'eventuale motivata rinuncia, resta comunque tenuto al pagamento di canoni e tributi dovuti inerenti l'occupazione concessa.

Articolo 87

Termini di validità della concessione

1. La concessione di occupazione a carattere temporaneo di suolo pubblico è rilasciata per un periodo complessivo non superiore ad un anno dalla data del rilascio della concessione stessa ed è rinnovabile.
2. La concessione di occupazione a carattere permanente del suolo pubblico si intende rilasciata con validità di tre anni dalla data del rilascio della concessione stessa ed è anch'essa rinnovabile.
3. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
4. Il rilascio del titolo è subordinato al pagamento di un canone commisurato alla superficie e al carattere temporaneo o permanente dell'occupazione. Il canone deve essere corrisposto anticipatamente ed in un'unica soluzione.
5. Il provvedimento che sostituisce l'autorizzazione per la realizzazione esonera l'interessato dall'onere di comunicare l'ampliamento della superficie di somministrazione.
6. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura deve essere rimossa. Il concessionario ha l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.
7. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette rispetto a quanto autorizzato (modifiche dello spazio occupato, forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

Articolo 88

Rinnovo della concessione

1. La concessione del suolo pubblico sia a carattere temporaneo che a carattere permanente è rinnovabile esclusivamente con provvedimento esplicito dell'Amministrazione.
2. A tal fine l'esercente presenta la DUA con un'autocertificazione attestante la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente autorizzata, corredata degli elaborati di cui all'articolo 87 e dell'avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento all'anno precedente.
3. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 45 giorni prima della scadenza della concessione.

Articolo 89

Revoca e sospensione della concessione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico con *dehors* o altre attrezzature temporanee e amovibili può essere revocato per motivi di interesse pubblico.
2. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni comunicato al destinatario, fatto sempre salvo termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità e motivata urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate a prevalenti interessi pubblici.

3. In caso di motivata urgenza la comunicazione alla parte avviene con dieci giorni di preavviso, e si può procedere alla rimozione immediata della struttura e degli arredi, anche senza l'assenso dell'esercente, accollando le relative spese all'esercente stesso.
4. Al concessionario non è dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.
5. La non conformità alle disposizioni predette, determina la revoca dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico già rilasciata.
6. Si determina la revoca del provvedimento nel caso di mancato pagamento del canone entro il termine stabilito, salvo che l'interessato non provveda al pagamento nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio.
7. Per ragioni di sicurezza, salute, igiene, decoro ed interesse pubblico, è prevista la revoca o la sospensione dell'occupazione con immediata conseguente rimozione delle attrezzature, a cura e a spese dell'esercente, ove questa sia necessaria fino al perdurare della causa.
8. Si dà luogo, altresì, alla sospensione del provvedimento nel caso di:
 - a. sublocazione abusiva;
 - b. accertata difformità rispetto al provvedimento rilasciato, come, tra gli altri casi, nel caso di utilizzo dell'area pubblica per scopi e attività diverse da quelle a cui la stessa è destinata, e per le quali è rilasciata l'autorizzazione;
 - c. modifiche alla struttura non autorizzate;
 - d. occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata.
8. Nel caso di sospensione per i motivi di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando verrà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.
9. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sospesa ogni qualvolta nell'area autorizzata debbano eseguirsi manifestazioni pubbliche o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione del condominio ove ha sede il pubblico esercizio; il provvedimento di sospensione è comunicato al destinatario e il suolo dovrà essere libero da tutti gli arredi e strutture; la rimozione è a totale carico degli esercenti. In caso di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione alla parte può avvenire con un preavviso minimo di 24 ore.

Articolo 90

Occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, le occupazioni realizzate senza la concessione amministrativa sono considerate abusive.
2. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, o che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di decadenza della concessione medesima.
3. In caso di occupazione abusiva il Settore competente, previa contestazione della violazione, dispone la rimozione dei materiali e/o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto, un termine di 15 giorni per provvedervi, trascorso il quale, si provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

Articolo 91

Obblighi dell'esercente/concessionario

1. Le strutture e attrezzature di cui al presente regolamento devono essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.
2. Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:
 - a. mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;

- b. mantenere gli elementi costitutivi dei *dehors* e tutte le attrezzature ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche rispetto a quanto autorizzato;
 - c. ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredi, che dovranno essere tassativamente custoditi in luogo privato, o, ove presente un *dehors* o una pedana, custoditi ordinatamente all'interno di apposita delimitazione;
 - d. in occasione di eventuale chiusura dell'esercizio per periodi superiori a 7 giorni, ritirare tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno;
 - e. in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del *dehors* e altre attrezzature;
3. Il concessionario è direttamente e personalmente responsabile, civilmente e penalmente, per ogni danno a persone o cose di terzi anche derivante dalla mancata vigilanza e cattiva conservazione del manufatto con il quale si occupa il suolo pubblico.
 4. E' tenuto a riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, gli uffici competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno a specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
 5. E' di norma vietata la manomissione del suolo pubblico senza preventiva autorizzazione.
 6. L' area pubblica eventualmente compromessa deve essere ripristinata a cura e spese del titolare della concessione.
 7. Per l'occupazione del suolo pubblico con *dehors* è richiesta la polizza fideiussoria di cui al comma 5 dell'articolo 88, a garanzia degli obblighi a carico del concessionario. In caso di inottemperanza all'obbligo del ripristino, l'Amministrazione comunale provvede direttamente utilizzando l'apposita garanzia ovvero addebitando le spese all'autore della manomissione.

Articolo 92

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico – edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione/rimozione/rimessa in pristino/conformizzazione secondo quanto disposto nel presente Titolo possono comportare l'applicazione delle procedure dell'articolo 650 c.p.
2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100 a €. 500, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 93

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dei titoli III e IV del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dei titoli III e IV.

Articolo 94

Disposizioni transitorie al Titolo XI


1. Le disposizioni del Titolo XI si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma.
2. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale.
3. L'eventuale rinnovo di strutture autorizzate non conformi alle prescrizioni del presente regolamento è soggetto all'adeguamento della struttura alle disposizioni del presente Regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.
5. Le disposizioni del presente regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari.

Articolo 95

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 60 giorni dalla sua pubblicazione sull'albo pretorio.

ORTOFOTO DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE
ZONA I : NUCLEO URBANO



DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE (Artt. 30 e 31)

A.1 - TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni di aree e spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie, esercitate in via permanente, le tariffe annuali per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€. 30,00
2° categoria	€. 24,00
3° categoria	€. 15,00

A.2 - TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di aree e spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie, esercitate in via temporanea, le tariffe giornaliere per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1^ categoria	€. 0,60
2^ categoria	€. 0,48
3 ^ categoria	€. 0,30

**Tabella delle specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni
soggette a coefficienti di maggiorazione o riduzione (art. 32)**

TIPOLOGIA DI IMPIANTO - OCCUPAZIONE	
1)	Insegna di esercizio (sup. ecced. mq. 5,00):
2)	Altri impianti pubblicitari:
	i. di servizio
	ii. a messaggi variabili
	iii. camion-vela
	iv. pre-insegne
	v. se collocati su area pubbliche – ulteriore maggiorazione del
3)	Pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti
4)	Volantinaggio per persona a giorno
5)	Pubblicità fonica per postazione a giorno
6)	Striscione trasversale all'asse stradale per ogni periodo di esposizione di 15 gg. o frazione
7)	Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno
8)	Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno
9)	Pubblicità realizzata con proiezioni
10)	Pubblicità in vetrina
11)	Locandine e altro materiale temporaneo
12)	Altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria
13)	Pubblicità luminosa o illuminata – ulteriore maggiorazione del
14)	Manifesto pubblicitario per ogni periodo di esposizione di 10 gg. o frazione (misura convenzionale del foglio di cm 70 x 100).
15)	PASSI CARRABILI e ACCESSI A RASO:
	i. Passi carrabili costruiti da privati e soggetti a tassa: superficie complessiva espressa in metri quadrati (profondità convenzionale dell'area pari ad un metro lineare).
	ii. Divieti di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili a raso: superficie complessiva espressa in metri quadrati.
16)	Tende e spazi soprastanti e sottostanti
17)	Occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi
18)	Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante
19)	Chioschi e edicole
20)	Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale
21)	Scavi, manomissione suolo e sottosuolo
22)	Attività edile
23)	Serbatoi interrati
24)	Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio
25)	Occupazione con contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti da attività commerciali o produttive, diverse da quelli di cui all'art. 33, comma 1, lett. d).
26)	Occupazioni con griglie intercapedini
27)	Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici